

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1743)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1971 (V. Stampati nn. 1204, 1349, 1612, 1666, 1975 e 2598)*

d'iniziativa dei deputati FORNALE, BOLOGNA, CANESTRARI, de STASIO (1204); DE LORENZO Giovanni (1349); MANCINI Vincenzo, BIANCHI Fortunato, VAGHI, LUCCHESI, de STASIO, GIRAUDI, ALLOCCA, SISTO, SALVI, SANGALLI, CALVETTI, BARONI (1612); de MEO e CAIATI (1666); CARADONNA e TURCHI (1975); DURAND de la PENNE (2598)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 maggio 1971*

Norme in materia di avanzamento  
di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondi-

zionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

#### Art. 2.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

#### Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di

scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.

**Art. 4.**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.